



ORDINANZA n. 2 del 13/03/2026

Misure attuative del comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 96/2025, convertito dalla L. n. 119/2025 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e, per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Deroga alle norme contemplate negli artt. 50, comma 1, lett. e), 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D.Lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025)

VISTO

- l'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito dalla Legge n. 119/2025, che al comma 1 prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina del Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 2585 in data 7 ottobre 2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- il comma 3 del menzionato art. 5 del D.L. n. 96/2025, come novellato dal decreto-legge n. 156/2025 convertito dalla L. n. 191/2025, che stabilisce che il Commissario Straordinario è tenuto anche a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive Olimpiche e Paralimpiche, destinando per tale finalità una somma pari a un massimo di € 123.770.367;



- il comma 2 del menzionato art. 5 del D.L. 96/2025 che prevede che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, è tenuto a proporre, uno o più Programmi dettagliati degli interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero; programmi da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;
- il 1° Programma redatto dal Commissario Straordinario, approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 1° dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 3350 del 29 dicembre 2025, nel quale sono state specificate le attività di competenza del Commissario Straordinario finalizzate allo svolgimento delle competizioni paralimpiche;
- il 2° Programma redatto dal Commissario Straordinario relativo alle attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive Olimpiche e Paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;
- la nota prot n. 235 del 18 febbraio 2026 con la quale il Commissario Straordinario ha richiesto a Fondazione Milano Cortina 2026 un aggiornamento relativo ai servizi in argomento ed eventuali rapporti instaurati con i fornitori dei servizi stessi;
- la nota di riscontro di Fondazione Milano Cortina acquisita agli atti prot. n. 370 del 9 marzo 2026;

CONSIDERATO:

- che il 1° e il 2° Programma Dettagliato individuano, nei rispettivi Allegati 3) e C), le prestazioni che dovranno essere direttamente acquisite dal Commissario Straordinario;
- che, per quanto attiene ai servizi di trasporto degli accreditati dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali nelle varie *venue* e alle prestazioni funzionalmente correlate a tali servizi, Fondazione Milano Cortina 2026 ha *medio tempore* assunto impegni negoziali con diversi operatori (privati, pubblici o in controllo pubblico), con la conseguenza che, valutate la tipologia dei servizi e le relative modalità di esecuzione, il Commissario ha ritenuto ricorrere l'opportunità di variare, previa comunicazione alla Autorità Politica Delegata in Materia di Sport, i riferiti Programmi Dettagliati, nel senso della ricomprensione delle attività assentite da Fondazione Milano Cortina 2026 a tali operatori tra quelle oggetto di subentro ai sensi dell'art. 5, co.2 del D.L. 96/2025;
- che i contratti stipulati e/o dei rapporti giuridici instaurati da Fondazione Milano Cortina 2026, rilevanti rispetto al Considerato che precede, sono riportati nell'**Allegato A** alla presente Ordinanza;

VISTO:

- il comma 3 del menzionato art. 5 del D.L. 96/2025, per effetto del quale il Commissario Straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di



legge, diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza alla U.E., della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che, ai fini della attuazione di quanto previsto dai Programmi da redigere a opera del Commissario, il comma 2 dell'art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha enucleato le facoltà a questo rimesse in relazione alle competenze attribuitegli, precisando, in tale quadro, che il Commissario Straordinario può subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture;

CONSIDERATO:

- che i servizi erogati dai soggetti declinati nell'**Allegato A** alla presente Ordinanza, oggetto degli affidamenti disposti da Fondazione Milano Cortina 2026 nelle more della (o contestualmente alla) adozione, da parte del Commissario, dei riferiti Programmi Dettagliati, afferiscono a prestazioni connotate da possibilità di frazionamento e suddivisione tali da consentire, alla stregua dei criteri enucleati nei suddetti Programmi Dettagliati, il subentro del Commissario nei rapporti giuridici instaurati da Fondazione Milano Cortina 2026;
- che il subentro nei riferiti rapporti giuridici, già formalizzati da Fondazione Milano Cortina 2026, si pone necessariamente in termini di deroga alle previsioni contemplate nei sottoelencati articoli del D.Lgs. 36/2023 e relativi Allegati:
 - Art. 50 comma 1 lett. e), considerato che la preesistenza del vincolo contrattuale e i ristretti termini di esecuzione delle prestazioni comportano l'insussistenza delle condizioni per la risoluzione dei rapporti contrattuali formalizzati da Fondazione Milano Cortina 2026 e per il conseguente espletamento di procedure competitive, anche nella forma della "procedura negoziata senza pubblicazione di bando";
 - Artt. 114 e 115 e artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice, in quanto la natura dei servizi oggetto degli affidamenti di cui all'Allegato A alla presente Ordinanza (riferiti a trasporto persone) e l'arco temporale di durata delle prestazioni non consentono l'adozione delle modalità di controllo contemplate dal parametro legale;
 - Art. 116, in quanto la natura dei servizi e delle prestazioni a questi accessorie e l'arco temporale di durata delle prestazioni non è compatibile con la verifica di conformità, risultando peraltro le verifiche nelle competenze della struttura commissariale;
 - Art. 117, in quanto la natura delle prestazioni è tale per cui non è necessaria l'ostensione di garanzie definitive ai fini di tutela del corretto adempimento delle attività, dovendosi peraltro evitare di aggravare la posizione finanziaria dei contraenti, attesi i ristretti termini di adempimento delle prestazioni; peraltro, le modalità di pagamento prevedono, comunque, il versamento del saldo (o comunque di un'ultima rata) solo una volta completate le manifestazioni (Olimpiche e Paralimpiche) e, dunque, accertata l'adeguatezza delle prestazioni;



- Art. 125, in quanto non ricorrono le esigenze di erogazione della anticipazione contrattuale, considerata la natura dei servizi, e soprattutto dei termini e delle modalità di esecuzione dei contratti e quindi di pagamento del corrispettivo;
- Art. 126, in quanto non ricorre la necessità di applicare la disposizione che prevede, in caso di ritardo nella esecuzione dei contratti, la penale contrattuale, in considerazione della natura delle attività e delle finalità cui sono preordinate e dei tempi di realizzazione delle stesse. A tutela del Commissario, sono, peraltro, previste modalità di pagamento per cui il saldo sarà erogato successivamente alla chiusura delle manifestazioni Olimpiche e Paralimpiche;

TENUTO CONTO che, in considerazione dello stato di avanzata esecuzione dei suddetti servizi, dell'urgenza nella relativa assunzione, nonché della qualifica (di concessionari o gestori del servizio pubblico) rivestita da taluni degli operatori contraenti di Fondazione Milano Cortina 2026, ricorrono, altresì, le condizioni di applicazione dell'art. 32 della Direttiva 2014/24 UE;

DATO ATTO che con nota indirizzata al Ministero per lo Sport e i Giovani, prot. n. 326 del 27 febbraio 2026 è stata data comunicazione della variazione delle previsioni refluite nel 1° e nel 2° Programma Dettagliato nel senso del subentro, da parte del Commissario, in rapporti contrattuali, *medio tempore* formalizzati da Fondazione Milano Cortina 2026, afferenti a prestazioni di cui era *ab origine* previsto l'affidamento, da parte dello stesso Commissario, mediante specifiche procedure evidenziali, e che tale variazione non modifica né sotto il profilo sostanziale, né sotto il profilo economico la fornitura del servizio;

DATO ATTO altresì che la presente Ordinanza, e in particolare la sopra richiamata variazione (nota prot. n. 326 del 27 febbraio 2026), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto previsto nel 1° e nel 2° Programma redatto dal Commissario Straordinario;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DISPONE

Articolo 1

(Deroga alle norme del D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti")

1. In attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 3 del D.lgs n. 96/2025, convertito dalla L. n. 119/2025 e ss.mm.ii., per le motivazioni formulate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, che, nell'ottica del subentro nei rapporti giuridici formalizzati da Fondazione Milano Cortina 2026 con gli operatori indicati nell'**Allegato A** alla presente Ordinanza, afferenti ai servizi di trasporto degli accreditati dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nelle varie *venue* e a prestazioni correlate a tali servizi, si procederà in deroga alle norme contemplate negli artt. 50, comma 1, lett. e), 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D.Lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti.



Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente Ordinanza è comunicata al Ministero per lo Sport e per i Giovani, ed è pubblicata ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii sul sito del Commissario straordinario all'indirizzo web: <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio.
2. La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce condizione legale di efficacia della presente Ordinanza.

Il Commissario Straordinario

Ing. Giuseppe FASIOR



Allegato A all'Ordinanza n. 2 del 13/03/2026

Elenco degli Operatori

affidenti ai servizi di trasporto degli accreditati
dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nelle varie venue

- ASD Sportabili APS
- Alatha Ets Onlus
- Azienda per il turismo Fiemme e Cimbra Scrl
- ATVO
- Automobilistica Perego Spa
- Ire.Da & C Srl
- Trentino Trasporti
- Ve.La. Spa
- Trenord
- Dolomiti Bus